

## **BGer 9C\_329/2008 vom 3. April 2009**

Bundesgericht, 2009-04-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_9C\\_329\\_2008](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_9C_329_2008)

FR: TF 9C\_329/2008 du 3 avril 2009

IT: TF 9C\_329/2008 del 3 aprile 2009

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . Per il resto, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore ( art. 105 cpv. 1 LTF ). Può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF ( art. 105 cpv. 2 LTF ).

#### **E. 2.1**

L'autorità giudiziaria cantonale ha già correttamente esposto le norme legali e i principi di giurisprudenza disciplinanti la responsabilità del datore di lavoro ( art. 52 LAVS , nella versione valida prima e dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della relativa novella legislativa). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.

#### **E. 2.2**

Il ricorrente, che altrimenti non mette in dubbio la propria responsabilità sussidiaria, contesta di dovere risarcire alla Cassa opponente l'integralità del danno fatto valere. Osserva in sostanza che la richiesta sarebbe prematura in quanto la liquidazione fallimentare non è ancora terminata. Si richiama a tal proposito allo scritto 24 luglio 2007 con il quale l'Ufficio fallimenti W.\_\_\_\_\_ ha comunicato che il credito di seconda classe della Cassa verrà verosimilmente tacitato unicamente, ma pur sempre, per una frazione del dovuto. Ritiene pertanto che, nel condannarlo al risarcimento dell'importo invocato, la decisione impugnata gli arrecherebbe un pregiudizio ingiustificato poiché porrebbe a suo carico anche la parte del possibile pagamento della fallita che "andrebbe fatalmente a finire nel calderone fallimentare e non sarebbe più recuperabile".

#### **E. 3.1**

Per giurisprudenza, il danno ai sensi dell' art. 52 LAVS subentra nel momento in cui si deve ritenere che i contributi dovuti non potranno più essere recuperati, per motivi giuridici o di fatto ( DTF 129 V 193 consid. 2.2 pag. 195; 126 V 443 consid. 3a pag. 444 con riferimenti). Ciò si avvera in caso di perenzione dei contributi oppure, nell'ipotesi di fallimento, in ragione dell'impossibilità per la cassa di riscuotere i contributi secondo la procedura ordinaria. In questa seconda evenienza, il danno subito dalla cassa è presunto intervenire il giorno del fallimento stesso; il giorno dell'insorgenza del danno segna quello dell'insorgenza del credito risarcitorio ( DTF 123 V 12 consid. 5c pag. 16). In caso di esecuzione in via di pignoramento, il danno insorge per contro con il rilascio di un attestato di carenza di beni ( DTF 113 V 256 consid. 3c pag. 257 seg.).

#### **E. 3.2**

Quanto alla conoscenza del danno, questa Corte ha di recente statuito che i principi elaborati a proposito del vecchio art. 82 OAVS mantengono la loro validità anche sotto l'imperio dell' art. 52 cpv. 3 LAVS (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 18/06 dell'8 maggio 2006, consid. 4.2). Di conseguenza, la cassa è reputata avere conoscenza del danno quando, facendo prova dell'attenzione ragionevolmente esigibile, avrebbe dovuto rendersi conto che le circostanze effettive non permettevano più di esigere il pagamento dei contributi, ma potevano giustificare l'obbligo di risarcire il danno ( DTF 128 V 15 consid. 2a pag. 17; 126 V 443 consid. 3a pag. 444 e sentenze ivi citate).

Ora, in caso di esecuzione in via di pignoramento la conoscenza del danno interviene con la notifica di un attestato di carenza di beni definitivo ( DTF 113 V 256 consid. 3c in fine pag. 258). Nel caso di fallimento o di concordato con abbandono dell'attivo, il creditore acquisisce invece normalmente conoscenza del danno con il deposito della graduatoria ( DTF 129 V 193 consid. 2.3 pag. 195 con riferimenti). Se in quel momento l'entità del danno non può essere determinata né con esattezza né con sufficiente approssimazione, data l'incertezza sul dividendo, la decisione di risarcimento deve essere formulata in modo tale che il responsabile sia tenuto al risarcimento della totalità dell'importo sottratto alla cassa contro cessione di un eventuale dividendo ( DTF 113 V 180 ). Questi principi si applicano anche al fallimento con procedura sommaria poiché la decisione che dispone la liquidazione sommaria non consente ancora, da sola, di conoscere il danno ( DTF 129 V 193 consid. 2.3 pag. 195 con riferimenti).

### **E. 3.3**

Stante quanto precede, né il fatto che la società si trovi ancora in fase di liquidazione né l'incertezza a proposito del danno finale ostano al riconoscimento del credito fatto valere dalla Cassa poiché queste circostanze non inibiscono l'inizio della decorrenza dei termini di prescrizione (cfr. pure sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 142/04 del 12 agosto 2005, consid. 4.4). La Cassa, che nel termine di prescrizione di due anni (cfr. DTF 131 V 425 , in cui questa Corte ha stabilito che ai diritti di risarcimento danni non ancora perenti al 1° gennaio 2003 sono applicabili le nuove regole sulla prescrizione di cui all' art. 52 cpv. 3 LAVS ) dall'emissione degli attestati di carenza di beni ha fatto valere il relativo danno insieme a quello insorto in seguito alla dichiarazione di fallimento, ha agito correttamente.

### **E. 3.4**

Per rispondere alle critiche del ricorrente si rimanda a quanto affermato in DTF 113 V 80 , in cui il Tribunale federale delle assicurazioni ha ricordato non solo che la determinazione di caso in caso dell'inizio della decorrenza del termine di prescrizione sarebbe opinabile dal profilo dell'economia processuale e della sicurezza del diritto, ma anche che corrisponde meglio agli obiettivi del diritto risarcitorio e al senso di equità fare sopportare all'autore del danno, anziché al danneggiato, l'incertezza sul dividendo finale (consid. 3b pag. 184).

### **E. 4**

Il ricorso va pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della parte ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF ).